

ma anche assicura garanzia di correttezza nella risoluzione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, offrendo ai cittadini, come alternativa al ricorso giurisdizionale, un rimedio para-giurisdizionale particolarmente economico, sollecito ed efficace, nonostante l'attenuazione delle garanzie per il diritto di difesa, rispetto a quelle offerte dal doppio grado di giudizio e dal contraddittorio processuale.

Complessivamente, nel 2000, gli affari pervenuti alle sezioni consultive sfiorano le 7 mila unità, mentre gli affari licenziati superano tale soglia.

Più in particolare, i pareri richiesti nell'anno sono stati 7.127 (di cui oltre 6.500 relativi ai ricorsi straordinari).

I pareri resi sono stati 7.225 (di cui 6.817 relativi a ricorsi straordinari e 208 gli altri).

I pareri resi hanno, pertanto, superato quelli richiesti, sia in totale che con riferimento ai ricorsi straordinari.

L'attività consultiva del Consiglio di Stato concorre, quindi, con quella giurisdizionale, ad assicurare la giustizia nell'amministrazione.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E SUGLI INCARICHI CONFERITI A NORMA DEL III COMMA DELL'ART. 29 DELLA LEGGE 27.4.1982, n.186

Anno 2001

Con nota in data 15 ottobre 2003, prot. n. 2072/CP il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha fatto pervenire gli elementi per la stesura della relazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1, n. 4 della legge n. 186/82 sullo stato della giustizia amministrativa per l'anno 2001.

Come di consueto, i dati vengono suddivisi in tre parti, concernenti rispettivamente:

- l'organizzazione ed il personale della magistratura amministrativa in servizio presso il Consiglio di Stato ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (d'ora innanzi indicati come Consiglio di Stato), nonché presso i Tribunali amministrativi regionali, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la Sezione autonoma di Bolzano (d'ora innanzi T.A.R.);
- l'attività giurisdizionale svolta dagli organi della giustizia amministrativa;
- l'attività consultiva demandata al Consiglio di Stato.

I - L'ORGANIZZAZIONE ED IL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA

1. Nel 2001, come visto nella precedente relazione, hanno trovato attuazione le incisive innovazioni apportate all'ordinamento della giustizia amministrativa dalla legge 21 luglio 2000, n. 205.

Si è insediato l'organo di autogoverno (il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa) che nella nuova composizione è costituito dal Presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, da dieci componenti eletti dai magistrati amministrativi e da quattro membri non togati, designati due dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei Deputati.

Questo modello, in linea con le soluzioni adottate negli altri settori della giustizia, assicura il collegamento fra il governo della magistratura amministrativa e le istituzioni rappresentative della sovranità popolare.

La stessa legge n.205 del 2000 ha riconosciuto al Consiglio di stato e ai Tribunali amministrativi regionale l'autonomia finanziaria ed ha attribuito al Consiglio di presidenza il compito di "disciplinare l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese" della giustizia amministrativa.

L'autonomia finanziaria e organizzativa costituiscono passi significativi nel senso dell'accentuazione dell'indipendenza del sistema di giustizia amministrativa, anche per quanto concerne le scelte organizzative e gestionali.

Tuttavia, va ricordato che per assicurare l'efficienza del sistema di giustizia amministrativa e conseguire l'obiettivo della ragionevole durata dei processi, sono necessarie risorse umane (personale di magistratura e amministrativo) e finanziarie adeguate, la cui acquisizione è subordinata ad interventi dello Stato, poiché la dota-

zione organica del personale trova fonte in provvedimenti legislativi e la giustizia amministrativa non dispone di risorse finanziarie proprie.

2. Nel corso dell'anno il Consiglio di presidenza ha svolto un'intensa attività provvedimentale concernente il personale di magistratura (nomine, trasferimenti, conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi) ed ha approvato atti generali di rilevante impatto all'interno dell'ordinamento della giustizia amministrativa.

Il primo intervento ha riguardato il regolamento di autonomia e contabilità finanziaria, deliberato nelle sedute del 21 giugno e del 15 luglio 2001 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 215 del 15 settembre 2001, nel cui ambito è dato particolare risalto al bilancio di previsione quale strumento rivolto ad assicurare l'efficiente gestione delle risorse finanziarie in vista degli obiettivi definiti dall'organo di autogoverno.

Questa funzione ha trovato concreta valorizzazione nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio di presidenza con deliberazione del 18 dicembre 2001, che individua, quali obiettivi principali da perseguire nel periodo di riferimento: la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati e del personale amministrativo, lo sviluppo dell'informatizzazione della giustizia amministrativa, la soddisfazione di alcune esigenze logistiche non più differibili.

Inoltre, per limitarsi agli atti più importanti, sono stati approvati dall'organo di autogoverno: a) le direttive per la predisposizione del bilancio preventivo anno 2002 ai sensi dell'art. 2 del regolamento di autonomia e di contabilità finanziaria, con delibera del 19.7.2001 (in tale sede si è compiuta anche una ricognizione dei criteri per la ripartizione delle disponibilità finanziarie fra i tribunali amministrativi regionali); b) la pianta organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei T.a.r., con delibera del 4.10.2001 (mentre con delibera del 18.9.2001 si è rin-

viata al 2002 la modifica della pianta organica del personale di magistratura, anch'essa ampliata in seguito alla legge 205/2000; c) la formulazione dei criteri in materia di conferimento di incarichi extragiudiziari ai magistrati, con delibera del 18.10.2001.

Come conseguenza di ciò, si è proceduto, infine, al monitoraggio sulla osservanza delle direttive emanate dall'organo di autogoverno in materia di incarichi extra-istituzionali e di anagrafe patrimoniale dei magistrati.

3. Per quanto concerne il personale, che costituisce il fattore determinante per fornire una risposta sollecita e di qualità alla domanda di giustizia, i dati di sintesi sono i seguenti.

Il ruolo organico dei magistrati include complessivamente 493 unità (il Presidente del Consiglio di Stato; nr. 40 tra Presidenti di sezione del Consiglio di Stato e Presidenti di tribunale amministrativo regionale; nr. 82 Consiglieri di Stato; nr. 370 magistrati di T.a.r.).

La legge n. 205/2000 ha previsto un aumento di sessanta unità, ancora insufficiente per conseguire l'obiettivo predetto.

Nell'anno in esame si sono espletate, con la gradualità imposta dall'esigenza di garantire la qualità della selezione, le procedure concorsuali che si sono concluse con l'assunzione di 16 referendari ai T.a.r. e la nomina di 3 consiglieri al Consiglio di Stato.

Il ruolo organico del personale amministrativo prevede complessivamente 969 unità (1009 compresi i posti della regione Trentino Alto Adige), di cui 44 dirigenti.

La dotazione di personale amministrativo è vistosamente inadeguata rispetto al fabbisogno reale, come attestano le rilevazioni effettuate con la metodologia dei

carichi di lavoro e confermano i raffronti con il personale in servizio presso gli altri ordinamenti giurisdizionali. Il rapporto fra il personale di magistratura e il personale amministrativo è, infatti, di uno a due, largamente inferiore all'analogo rapporto presso gli altri plessi giurisdizionali (un magistrato, cinque unità amministrative).

Questa situazione trova causa nell'originaria insufficiente previsione dell'aumento del contenzioso che sarebbe derivato dal più agevole accesso alla giustizia amministrativa offerto dalla istituzione dei tribunali amministrativi regionali; nel tempo la carenza di personale si è aggravata perché i successivi modesti incrementi di organico sono risultati del tutto inadeguati in raffronto alle esigenze indotte dai mutamenti ordinamentali e alla progressiva espansione del contenzioso.

Sotto quest'ultimo profilo, non tragga in inganno l'inversione di tendenza, manifestatasi nell'anno in esame, nelle giacenze complessive dei ricorsi, che sono in larga parte dipendenti da fattori contingenti, quali l'introduzione di procedimenti speciali per l'estinzione dei giudizi ultradecennali e la riduzione del contenzioso per la devoluzione del pubblico impiego al giudice ordinario.

Di questa situazione si è reso interprete il Consiglio di presidenza, che ha sollecitato un intervento strutturale del legislatore tale da consentire l'acquisizione delle risorse umane necessarie per sopperire alle esigenze più pressanti.

4. Sul piano organizzativo va segnalato che la giustizia amministrativa si caratterizza per una particolare attenzione alle opportunità offerte dalle tecnologie informatiche.

Per quanto concerne il lavoro delle segreterie degli organi giurisdizionali lo sviluppo del processo di informatizzazione ha portato alla gestione automatizzata dei dati relativi ai ricorsi e alla costituzione di una banca dati, che registra le infor-

mazioni essenziali dell'iter del ricorso dal deposito alla pubblicazione della sentenza.

Una rete telematica interna consente il collegamento di tutte le sedi della giustizia amministrativa.

E' attivo il sito internet della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), che ha consentito l'apertura agli utenti esterni delle banche contenenti i dati di gestione dei ricorsi. Ciò consente all'interessato o al suo difensore di venire a conoscenza per via telematica degli adempimenti della controparte e della segreteria e seguire le fasi successive all'udienza, accertare la pubblicazione della sentenza. Nello stesso sito sono riportate per esteso 33.550 decisioni (dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato), pubblicate dall'ottobre del 2000, e 1.200.000 contatti e 3.800.000 pagine consultate dimostrano l'utilità del servizio e l'interesse riscontrato negli utenti.

5. Nell'anno in esame si è determinata la disposizione in fuori ruolo per sette magistrati del Consiglio di Stato, a fronte del rientro in ruolo di tre, ai quali va aggiunto il rientro in ruolo di un magistrato T.a.r.. Complessivamente il numero dei magistrati chiamati a svolgere incarichi, di rilevante impegno istituzionale, ma non dimeno non compatibili con il contemporaneo esercizio delle funzioni giurisdizionali, è passato dai 27 di fine 2000 ai 30 di fine 2001 (dei quali 8 appartenenti ai T.a.r. e 22 al Consiglio di Stato).

6. Come visto, a decorrere dall'1 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ed i Tribunali amministrativi regionali conseguono l'autonomia finanziaria. Lo stanziamento previsto per il funzionamento della giustizia amministrativa è iscritto nella tabella C allegata alla legge finanziaria e assomma a complessive lire 285.040.000.000. In

corso d'anno i fondi assegnati sono integrati con lire 7.966.265.000 per le spese comportate dall'applicazione dell'articolo 50 della legge 23.12.2000, n.388, che reca misure perequative in materia di trattamento economico del personale di magistratura. Le risorse finanziarie attribuite sono destinate nella misura del 97,38% alle spese correnti e nella misura del 2,62% alle spese in conto capitale. L'81,45% delle risorse finanziarie assegnate per le spese correnti sono riservate alle spese per il personale (di magistratura ed amministrativo); le spese correnti per la manutenzione del sistema informativo e l'informatica d'Ufficio assorbono il 1,75% della disponibilità finanziaria. Il pagamento dei canoni di locazione impegna il 5,82% dello stanziamento complessivo delle spese correnti; ed infine l'acquisizione di beni e servizi (escluse le locazioni) per le 31 sedi istituzionali (è stata acquisita in locazione una nuova sede per i lavori del Consiglio di presidenza, innovato nella sua composizione dalla Legge 205 del 2000 e per allocare l'Ufficio del controllo interno di nuova istituzione) prevede l'utilizzo del 7,30% del totale delle spese correnti preventivate. La somma di 3 miliardi e cinquecento milioni pari all'1,19% del totale delle risorse assegnate è prevista in conto capitale per l'acquisto di mobilio, di attrezzature non informatiche e delle dotazioni librerie. Le spese in conto capitale per lo sviluppo dell'informatica assommano a lire 4 miliardi e centosettantaquattro milioni, pari all'1,42% del totale delle risorse attribuite.

II - L'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

1. Nell'anno 2001 il contenzioso registra, in primo grado, la proposizione di 79.000 ricorsi e la pubblicazione di 80.000 decisioni, alle quali si aggiungono 35.000 ordinanze cautelari. La giacenza complessiva a fine anno è stimata in 900.000 ricorsi.

Il dato di entrata presenta una riduzione del 21% rispetto a quello dell'anno 2000 (100.000), dovuta in larga misura alla devoluzione dei giudizi in materia di impiego pubblico privatizzato al giudice ordinario; negli altri settori il flusso è sostanzialmente costante.

I provvedimenti decisori presentano un incremento del 13% rispetto all'anno precedente (71.000 decisioni), che è riferibile, in parte, agli strumenti semplificatori introdotti dalla legge n. 205 del 2000.

Peraltro lo sforzo profuso nel fronteggiare la crescente domanda di giustizia amministrativa consente di arginare, ma non arresta la crescita dei ricorsi pendenti.

L'inversione di tendenza riguarda quasi tutti i tribunali, ma si rivela particolarmente brillante in Lombardia, nonché in Umbria, Piemonte e Puglia.

2. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, quasi un quarto di tutti i nuovi ricorsi si concentra presso il T.a.r. del Lazio, il che è spiegabile della particolare competenza di quel Tribunale e della presenza nella sua circoscrizione degli organi dell'amministrazione centrale dello Stato.

Per il resto la ripartizione dell'afflusso di ricorsi su base regionale è notevolmente diversificata. Nella Campania affluisce ben oltre un sesto delle nuove liti. Seguono, nell'ordine, la Sicilia, la Puglia, la Lombardia e la Calabria con un numero di ricorsi depositati compreso tra i 10.500 e i 6.500, corrispondenti ad una fascia compresa tra il 10 ed il 6% del totale nazionale.

Va ricordato che in otto regioni (Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, Lombardia, Calabria, Emilia-Romagna e Abruzzo) sono costituite sezioni staccate per un maggior decentramento ed una migliore distribuzione del contenzioso. Sennonché il numero di tali sezioni – determinato in occasione dell'istituzione dei T.a.r., un trentennio fa – appare suscettibile di una opportuna riconsiderazione alla luce delle effettive esigenze attuali e prospettiche della giustizia amministrativa.

3. Passando alla distribuzione per materia, il trasferimento della giurisdizione su gran parte del settore dell'impiego alle dipendenze della Pubbliche amministrazioni, ha determinato, come si è già evidenziato, una consistente diminuzione del contenzioso amministrativo.

Il pubblico impiego è, infatti, ormai al secondo posto nella graduatoria delle materie, dietro l'edilizia-urbanistica, al primo posto, con il 27,90 % del contenzioso di primo grado. Segue al terzo posto, in progressiva espansione, la materia dell'attività della Pubblica amministrazione (contratti, gestione, ecc.), mentre tutte le altre materie restano a grande distanza.

4. Nella distribuzione delle decisioni secondo il contenuto, prevalgono in primo grado – come negli anni passati - quelle dichiarative (42.000) rispetto a quelle sul merito (32.000) e a quelle interlocutorie (2.600), quest'ultime positivamente in netta diminuzione nella misura del 24 %.

Per quanto riguarda le decisioni sul merito, gli esiti positivi superano i rigetti con una percentuale del 52,77%.

5. Alla diminuzione dei ricorsi proposti corrisponde una notevole diminuzione dell'attività cautelare (circa 35.000 ordinanze cautelari nel 2001, rispetto alle circa 47.000 dell'anno precedente).

Risultano diminuite anche le altre ordinanze, diverse dalle cautelari, che raggiungono il numero di circa 11.000 (per un totale – tra cautelari e le altre - di oltre 46.000 rispetto alle 58.000 del 2000).

Si può ritenere che almeno una parte della diminuzione delle ordinanze cautelari dipenda dalla possibilità di definire i giudizi nel merito in sede di sospensiva, conseguenza della riforma introdotta dalla legge 205.

6. Come già detto, alla fine del 2001, i ricorsi pendenti in primo grado sono oltre 900 mila e quasi 27.000 i ricorsi presso il Consiglio di Stato.

Un arretrato accumulato in quasi trent'anni, in conseguenza della istituzione del primo grado che ha comportato, per la più agevole accessibilità alla tutela giurisdizionale, una estensione di ampie proporzioni del contenzioso.

In particolare, la Campania è la regione con le maggiori giacenze. Di poco inferiore è il livello degli arretrati presso il T.a.r. Lazio.

L'entità delle giacenze in primo grado e le carenze di organico presso i Tribunali amministrativi rendono allo stato problematica la possibilità di conseguire in concreto uno sfoltimento delle pendenze e la stessa attuazione delle nuove disposizioni sui ricorsi ultradecennali, potendosi, comunque, presumere che una porzione ampia, anche se allo stato non quantificabile, di tali ricorsi sia costituita da un contenzioso solo apparente, per il quale le stesse parti dimostrano un sostanziale disinteresse alla conclusione della lite, trascurando di coltivare il ricorso con il loro impulso.

7. In grado di appello (Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana) sono stati pubblicati 12.400 provvedimenti decisori. La giacenza di fine anno ammonta a 27.000 ricorsi. Questi dati sono sostanzialmente in linea con quelli dell'anno precedente.

La maggior parte di tali ricorsi (95%) si riferisce ad appelli contro le decisioni del giudice di prime cure.

Il confronto fra tali grandezze (in flessione per i primi ed in crescita per le seconde) evidenzia una significativa tendenza delle parti ad esaurire il giudizio sulla base della pronuncia resa in primo grado; si può, infatti, ricavare che meno di una sentenza su cinque risulta sottoposta al giudizio del giudice di appello.

In secondo grado la materia del pubblico impiego è sempre al primo posto a causa degli effetti ritardati della riforma, seguita dai ricorsi aventi ad oggetto l'assetto del territorio (edilizia e urbanistica), che segnano un significativo aumento, rappresentando un quinto degli appelli depositati. Non molto distanti sono poi i ricorsi in tema di attività della Pubblica amministrazione (terzo posto), e quelli su istruzione, antichità e belle arti (quarto posto).

In flessione risulta il contenzioso sull'attività della p.a. (contratti, gestione, ecc.) e quello in tema di industria e commercio, con una incidenza percentuale rispettivamente pari all'11 ed al 12 % dei nuovi giudizi complessivamente instaurati innanzi al giudice di appello.

In grado di appello, dove le decisioni sul merito prevalgono nettamente su quelle dichiarative e su quelle interlocutorie (rispettivamente 6.500, 2.000 e 500), è stato accolto il 48,39 % dei gravami segnando, seppur di poco, la prevalenza degli esiti negativi sui positivi.

Per le ragioni già viste in primo grado, anche in appello abbiamo una diminuzione delle ordinanze, con quasi 4.400 cautelari e oltre 1.100 le altre, per un totale di 5.500 (rispetto alle quasi 6.000 dell'anno precedente).

A tutto questo si deve aggiungere che la situazione del contenzioso in appello vede il numero dei ricorsi decisi nel 2001 approssimarsi a quello dei ricorsi propo-

sti. Concorre alla produzione di tale risultato, la più alta produttività manifestatasi per la sempre più larga utilizzazione degli strumenti informatici e delle misure di accelerazione e semplificazione del processo di cui alla legge n. 205/2000.

L'arretrato pregresso però è di tali dimensioni da rendere impossibile la sua eliminazione in tempi ragionevoli con le forze attualmente a disposizione.

III - L'ATTIVITA' CONSULTIVA

1. In sede consultiva, nel 2001, sono stati richiesti circa 7.200 pareri, con un aumento dell'1,77 % rispetto all'anno precedente. Di essi, la maggior parte (circa 6.800) riguarda ricorsi straordinari, mentre quelli relativi ad altri quesiti sono stati 420.

A fronte di ciò, il Consiglio di Stato e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana hanno reso complessivamente n. 7.300 pareri (di cui 6.986 su ricorsi straordinari), valori sostanzialmente corrispondenti a quelli dell'anno precedente.

I pareri resi hanno quindi superato il totale di quelli richiesti, sia nell'insieme che relativamente ai ricorsi straordinari.

Il rapporto tra affari pervenuti e affari licenziati dimostra una certa celerità nell'emanazione dei pareri, che esclude il formarsi di un arretrato nello svolgimento della funzione consultiva, mentre per quanto riguarda i ricorsi straordinari tale attività sempre più si connota come analoga a quella giurisdizionale, e ciò anche a seguito della modifica legislativa che ha introdotto la possibilità di sospendere il provvedimento impugnato (art. 3, comma 4, L. n. 205/2000).

Per ciò che attiene ai pareri sui regolamenti - anche dopo la riduzione dell'attività consultiva obbligatoria, a seguito dell'art. 17, co.25, della legge n.127 del 1997 - il Consiglio di Stato ha offerto ed è in condizione di offrire, insieme alla segnalazione di eventuali illegittimità, un rilevante contributo alla chiarezza della normativa.

Alla stessa logica si ispira la regola che prescrive il parere obbligatorio del Consiglio di Stato sui testi unici. Con riguardo a ciò va ricordato che il C.d.S. può essere chiamato dal Governo anche alla diretta elaborazione di un testo unico. Nell'anno in esame, infatti, è stato pubblicato il testo unico in tema di espropriazione per pubblica utilità, redatto direttamente dal C.d.S. (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).

In materia di pareri facoltativi, infine, sono da ricordare i diversi quesiti sottoposti dalle Regioni alle sezioni consultive del Consiglio di Stato in materie di attualità e rilevante interesse (vedi ad es. i pareri Sez. I, 77/2001; id., 426/2001; id., 578/2001; id., 1054/2001; id., 1099/2001).



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E SUGLI INCARICHI CONFERITI A NORMA DEL III COMMA DELL'ART. 29 DELLA LEGGE 27.4.1982, n.186

Anno 2002

Con nota in data 15 ottobre 2003, prot. n. 2072/CP il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ha fatto pervenire gli elementi per la stesura della relazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1, n. 4 della legge n. 186/82 sullo stato della giustizia amministrativa per l'anno 2002.

I dati relativi allo stato della Giustizia Amministrativa anche per l'anno 2002 vengono suddivisi in tre parti:

- l'organizzazione ed il personale della magistratura amministrativa in servizio presso il Consiglio di Stato ed il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (d'ora innanzi indicati come Consiglio di Stato), nonchè presso i Tribunali amministrativi regionali, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e la Sezione autonoma di Bolzano (d'ora innanzi T.A.R.);
- l'attività giurisdizionale svolta dagli organi della giustizia amministrativa;
- l'attività consultiva demandata al Consiglio di Stato.

I – L'ORGANIZZAZIONE ED IL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA

1. Come rilevato nella precedente relazione, le innovazioni legislative di quest'ultimo periodo non hanno riguardato soltanto il processo e l'assetto della giurisdizione, ma anche l'ordinamento della giustizia.

A due anni ormai dall'entrata in vigore della legge 205, si può dire che si è usciti dal periodo di transizione e cominciano a prendere forma e ad entrare a regime le innovazioni introdotte dalla legge del 2000.

2. Nel 2002, il Consiglio di presidenza nella sua nuova composizione, nell'ambito delle attribuzioni previste dalla legge n. 186 del 1982 e integrate, poi, dalla legge 205 del 2000, ha espletato gli adempimenti necessari per la gestione dell'apparato della giustizia amministrativa, con il supporto istruttorio e propositivo delle quattro commissioni permanenti.

Durante l'anno, oltre alla normale ed intensa attività - concernente il personale di magistratura (nomine, trasferimenti, conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi) – l'organo di autogoverno ha approvato atti generali di rilevante impatto all'interno dell'ordinamento della giustizia amministrativa, tra i quali, per limitarsi a quelli più importanti: a) l'istituzione del fondo di perequazione, prevista dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, con delibera del 7.2.2002; b) la modifica della pianta organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, con delibera del 7.3.2002; c) provvedimenti concernenti la situazione logistica del Consiglio di Stato e degli uffici centrali della Giustizia amministrativa; d) la modifica della pianta organica del personale di magistratura dei T.a.r. (con delibera del 6.6.2002).